

Al Ministero dello Sviluppo economico

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Dipartimento per le politiche europee

**Oggetto: Parere relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.**

Con nota pervenuta in data 9 agosto u.s. (ns. prot. n. 2021 - 0336085/3957149), il Ministero dello sviluppo economico inviava all'Autorità, ai fini di acquisirne il parere, lo *“Schema di Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernenti la fornitura di servizio di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, approvato nella preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021.

In via preliminare, si osserva come l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (di seguito anche direttiva sui servizi di media audiovisivi o direttiva SMAV) costituisca una preziosa occasione per un intervento di sistematizzazione e attualizzazione delle norme contenute nel d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici o TU) alla luce dei mutamenti di mercato e dell'evoluzione tecnologica con particolare riguardo agli aspetti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCom o Autorità).

Infatti, come rilevato nella relazione alla legge delega, emerge “*la necessità di provvedere, a distanza di quasi quindici anni, a una revisione organica delle modifiche legislative intervenute negli anni, in modo da racchiudere in un unico atto normativo le disposizioni in tema di sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e trasporre le nuove disposizioni della direttiva in un contesto armonizzato (...) cogliere l'occasione di semplificare, aggiornare e rendere più organico il quadro normativo in materia, estremamente variegato e composito in ragione di una pluralità di interventi legislativi stratificatisi nel tempo*”.

Il legislatore europeo ha del pari rilevato che, alla luce della rapida e significativa evoluzione del mercato dei servizi di media audiovisivi determinata dall'attuale convergenza tra la televisione e i servizi internet, è sorta l'esigenza indifferibile di “*un quadro giuridico aggiornato onde riflettere l'evoluzione del mercato e raggiungere un equilibrio tra l'accesso ai servizi di contenuti online, la tutela dei consumatori e la competitività.*” (considerando n. 1 della dir. 1808/18).

La Direttiva ha quindi il pregio di introdurre un intero capo dedicato ai servizi di piattaforma per la condivisione di video (*video sharing platforms*), la cui definizione è speculare a quella dei servizi di media audiovisivi, e risulta così individuata: “*servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmici, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento*” (definizione introdotta all'art. 1, par. 1, lettera a-bis), dir. 2010/13 UE).

L'affermarsi di una fruizione di contenuti audiovisivi indifferente alla piattaforma utilizzata unitamente alla necessità di individuare degli obblighi, e dunque una regolamentazione, per quelle “quote” di servizio che sono in qualche misura sussumibili nel *genus* “comunicazione audiovisiva” sono elementi che sembrano concorrere verso una ulteriore convergenza regolatoria, peraltro anticipata dalla legge italiana del 1997 che, con l'istituzione di AGCOM come Autorità “convergente”, preconizzò l'era della regolamentazione dei contenuti svincolata dalla regolamentazione delle reti di trasmissione.

La legge 22 aprile 2021, n.53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea- Legge di delegazione europea 2019-2020*” ha declinato, all'art. 3, i criteri di delega strumentali ad un puntuale recepimento della direttiva medesima.

Sulla scorta di tali criteri, lo schema di decreto in commento introduce rilevanti novità:

- a) l'aggiornamento delle definizioni, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato (articolo 4);
- b) l'adeguamento delle prerogative di indipendenza e autonomia organizzativa dell'Autorità (peraltro già riconosciute dalla legislazione nazionale) alle prescrizioni della nuova Direttiva SMAV (articolo 11);
- c) l'assegnazione all'Autorità del potere di adottare (anche mediante meccanismi di co-regolazione) misure per garantire una maggiore e migliore accessibilità dei servizi media audiovisivi (art 32-ter);
- d) l'assegnazione all'Autorità del potere di definire, mediante proprio regolamento, le procedure di risoluzione delle controversie tra consumatori e servizi media audiovisivi (art. 32-quater) e di quelle tra consumatori e piattaforme di condivisione dei video (di seguito, VSP) (art 42, co. 9);
- e) l'assegnazione all'Autorità del potere di emanare i regolamenti necessari per assicurare un presidio sanzionatorio per la violazione delle norme in materia di diritto d'autore da parte dei fornitori SMAV (art. 33);
- f) l'alleggerimento dei limiti di affollamento della pubblicità televisiva per i canali TV commerciali, sostituendo i limiti orari e giornalieri esistenti con il limite del 20% da applicarsi nelle due finestre orarie, 6-18 e 18-24. Limiti più rigorosi sono previsti in relazione ai canali TV a pagamento (15%), mentre un'importante novità risiede nella previsione del calcolo dei limiti di affollamento della concessionaria pubblica che, in base alle nuove previsioni, è previsto per singolo canale e su base giornaliera e non più settimanale, oltre a quello orario. In particolare, per la concessionaria pubblica è previsto un limite di affollamento giornaliero nelle due fasce indicate pari al 7% nel 2022 e al 6% dal 2023 (art. 45);
- g) in coerenza con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020 (C-719/18), l'abolizione delle soglie vincolanti per la proprietà dei media, trasformate in semplici "indicatori" per la valutazione, caso per caso, a cura dell'Autorità, di potenziali violazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte dell'AGCOM (articolo 51);
- h) il progressivo aumento dell'obbligo di investimenti in opere europee in capo ai servizi di video on-demand, che passeranno dal 17% nel 2022, al 20% nel 2023, al 22,5% nel 2024, fino al 25% nel 2025 (art. 55). Tali obblighi si applicano agli operatori non nazionali che si rivolgono all'utenza italiana.

Importanza significativa riveste l'inserimento del Capo III, rubricato "Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video" (articoli 41 e 42), dedicato all'introduzione di specifici poteri di regolazione e monitoraggio nei confronti delle cd. *Video Sharing Platforms*, la cui regolazione, come già detto, risulta uno degli aspetti peculiari del *refit* della direttiva che si recepisce.

L'Autorità esprime apprezzamento per le scelte operate nella redazione dello schema di decreto il quale, con l'adozione di un nuovo testo unico, realizza senz'altro l'auspicato obiettivo di fornire al settore un aggiornato e univoco quadro normativo di riferimento.

Ciò nondimeno, alla luce dell'esperienza fin qui maturata dall'Autorità nell'ambito della propria attività di vigilanza e di regolazione del settore, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione di codesto Ministero, in un'ottica di leale collaborazione, alcune criticità riscontrate e relative proposte di modifica.

Nell'ambito del **Titolo I**, relativo ai “Principi”, si segnala un profilo di criticità dello schema inviato, che concerne i criteri sulla base dei quali viene radicata la giurisdizione italiana (art. 2 dello schema).

In particolare, con riferimento all'**articolo 2, comma 2, lett. b) e c)**, si suggerisce una riformulazione della disposizione, ai fini di una maggiore chiarezza dei criteri cui collegare lo stabilimento in Italia del fornitore, in quanto la formulazione adottata nello schema potrebbe dare adito a dubbi interpretativi sulla riconducibilità o meno di alcuni casi alla giurisdizione italiana.

Segnatamente, l'introduzione della congiunzione “oppure” e, al contempo, l'omessa riproposizione nello schema di decreto della locuzione “o viceversa”, presente invece nel TUSMAR vigente, sembra sottrarre alla giurisdizione italiana i casi in cui il fornitore abbia la sede in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ma le decisioni editoriali vengano prese in Italia e qui vi operi la maggior parte degli “addetti”.

Inoltre, la localizzazione di questi ultimi “addetti” sembra costituire, ai sensi della Direttiva, un criterio per dirimere la questione della giurisdizione nei casi in cui vi sia contrasto tra lo Stato in cui si trova la sede del servizio e lo Stato in cui vengono prese le decisioni editoriali. Diversamente, il tenore letterale dello schema di decreto, nella parte in cui prevede la congiunzione disgiuntiva *“oppure”* [*se opera sul territorio italiano una parte significativa degli addetti*], sembra qualificare la localizzazione degli addetti come mero criterio alternativo di giurisdizione, piuttosto che come elemento risolutivo del possibile contrasto tra giurisdizioni degli Stati membri.

Pertanto, al fine di evitare un possibile contrasto con quanto previsto dalla direttiva, si propone di riformulare l'articolo 2, comma 2, lett. b) e c), come segue:

*“(….) b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, [oppure] o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia se opera sul territorio italiano una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media collegata ai programmi. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media collegata ai programmi opera sia in Italia che nell’altro Stato membro, il fornitore di servizi di media si considera stabilito in Italia se qui si trova la sua sede principale. Se né in Italia né nell’altro Stato membro opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi, il fornitore di servizi di media si considera stabilito in Italia se qui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell’ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l’economia italiana; c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera*

*stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia (...).*

Nell'ambito della disposizione che reca l'impianto definitorio del Testo unico (**art. 4** dello schema di decreto), si segnala:

- alla **lettera a)** l'inesattezza del rinvio interno alla lettera o) che identifica il fornitore di servizi media audiovisivi a carattere comunitario anziché quello non lineare di cui alla lettera n). Pertanto, occorre sostituire il rinvio alla lettera o) con quello alla lettera n);
- alla **lettera mm)** il mancato aggiornamento della disposizione nella quale compare ancora il riferimento alla “emittente”. Si suggerisce quindi la seguente riformulazione “ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o dall'emittente di radiodiffusione ~~fatta dall'emittente televisiva e radiofonica, sia analogica che digitale~~, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti”.

Sempre nell'ambito del Titolo I, si fa presente, quanto alle attività di promozione della *media literacy*, che l'**articolo 6** attribuisce un ruolo di iniziativa (“promotore”) al MISE, d'intesa con AGCOM, alla quale spetterà in ogni caso il “monitoraggio” delle relative attività. Tuttavia, tenuto conto dell'esperienza sinora maturata in tale ambito dall'Autorità, nonché della propria partecipazione attiva ai lavori del gruppo ERGA dedicato alla *media literacy*, nell'ambito del programma di lavoro 2021 (gruppo che ha il compito di definire linee guida per le Autorità nazionali, affinché esse possano agire in modo più efficace nella realizzazione di campagne e *policies* finalizzate a responsabilizzare i cittadini nell'uso dei media digitali), potrebbe essere più opportuno ampliare il ruolo dell'Autorità stessa.

Nell'ambito del **Titolo IV** dello schema di decreto trasmesso, relativo alla “Disciplina dei servizi media audiovisivi e radiofonici”, si formulano i seguenti rilievi.

Al **Capo I**, recante “Disposizioni generali”, si osserva che all'**art. 32, al comma 2** (in tema di LCN), la lettera b) – il quale prevede: “*rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali*”–, il riferimento più pertinente sembrerebbe essere quello alla “*programmazione nazionale ex analogica*”, come specificamente definita alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 4 (dello schema di decreto), piuttosto che a quello ai “*canali generalisti nazionali*”. Ciò anche per consentire un miglior coordinamento con la definizione di “*programmazione nazionale ex analogica*” (di cui all'art. 4, comma 1, lettera y).

Si suggerisce inoltre di aggiungere due commi all'**art. 32** al fine di recepire nell'ordinamento interno la previsione recata dall'art. 7-bis della direttiva a norma del quale “*Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito*

*rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale". L'inserimento nell'ordinamento interno di tale disposizione, che vale a rafforzare le già esistenti previsioni che attribuiscono alla comunicazione informativa sui media audiovisivi valore di interesse generale, concorre a rafforzare la tutela del pluralismo informativo indipendentemente dalla piattaforma di diffusione utilizzata e dagli apparecchi di ricezione in costante mutamento grazie alla rapida evoluzione tecnologica: si suggerisce pertanto di introdurre una previsione del seguente tenore "1. Al fine di tutelare la fruizione dei servizi di media audiovisivi di interesse generale da parte degli utenti finali, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, è garantita l'accessibilità della programmazione informativa e di altri contenuti rilevanti dei servizi di media audiovisivi e radiofonici qualunque sia la piattaforma di diffusione o l'apparato di ricezione o di accesso impiegato dall'utente per la ricezione dei medesimi servizi. 2. L'Autorità, con proprio regolamento, definisce le regole alle quali i produttori di apparati e i prestatori di servizi devono attenersi per garantire l'osservanza di quanto previsto dal comma 1."*

Fra le disposizioni inserite nel **Capo IV** "Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti", l'**art. 44, comma 7**, introduce una nuova definizione di "durata programmata" prevedendo che: "*Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al netto della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto*" (enfasi aggiunta). La direttiva non fornisce una definizione di "durata programmata" e, allo stato, l'unica definizione vigente è contenuta nel regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 538/01/CSP che, all'art. 4, comma 2, prevede "*2. Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n.122, e salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente regolamento*" (enfasi aggiunta). Peraltro, tale interpretazione è stata accolta dalla Commissione europea sin dal 1995. Infatti, nella relazione in ordine all'attuazione della direttiva 89/552/CE (COM (95) 86 def – 950074 (COD) è chiarito che "[..] a giudizio della Commissione il principio del "tempo lordo" (comprendendovi anche il tempo dedicato agli spot pubblicitari) è da considerarsi come la disposizione minima necessaria ai fini della direttiva".

Poiché nella relazione tecnica non vengono illustrate le ragioni di tale scelta, si segnala l'opportunità di non introdurre previsioni non richiamate dalla direttiva.

Sempre con riferimento al Capo IV, l'**art. 45, comma 5**, dedicato all'autopromozione, evidentemente per un mero errore materiale, reca un rinvio inesatto ai commi "da 2 a 4" con la conseguenza di escludere dall'ambito applicativo della previsione la concessionaria pubblica e di ricomprendere, viceversa, la disposizione sui contratti pubblicitari. Si propone pertanto di correggere la norma inserendo il rinvio ai commi "1, 3 e 4" e di aggiungere, dopo le parole "fornitori di servizi di media audiovisivi", la parola "radiofonici".

Si ritiene inoltre di dover segnalare il contenuto dell'**art. 46, comma 5**. Il comma prevede che “*5. È vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radio giornali e notiziari, nonché di programmi di attualità*” (enfasi aggiunta). La norma vigente (art. 39, comma 6, del TU) prevede invece che “*E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico*” (enfasi aggiunta).

Al riguardo, giova rilevarsi che la previsione della direttiva è rimasta inalterata, vale a dire sia il testo del 2010 che quello del 2018, prevedono “I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati”. Posto che il legislatore del testo unico nel recepire la norma aveva adottato la formulazione sopra menzionata, in assenza di modifiche alla norma europea intervenute con la Direttiva del 2018, non appare motivata nella relazione illustrativa la ragione dell’adozione della suddetta diversa formulazione.

Per quanto riguarda l'**art. 54, comma 9**, dello schema di decreto, la direttiva (cfr. art. 13, par. 6) stabilisce che “*L’obbligo imposto ai sensi del paragrafo 1 e la prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico in altri Stati membri di cui al paragrafo 2 non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali obblighi o prescrizioni nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell’oggetto dei servizi di media audiovisivi*” (enfasi aggiunta).

Lo schema di decreto prevede tale deroga per i servizi lineari, aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, solo per gli obblighi di investimento. Al riguardo, si segnala l’opportunità di valutare di estendere una siffatta deroga anche agli obblighi di programmazione previsti dall’art. 53.

La formulazione dell'**art. 55, comma 1**, a fronte della pluralità di interpretazioni possibili dell’art. 13, par. 1, della direttiva, pone testualmente a carico dei cataloghi l’obbligo di “*contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo*”, anziché sui fornitori, con la conseguenza che il fornitore sembra dover garantire il rispetto delle soglie su ciascun catalogo. Tale opzione sembra porsi in contrasto con l’orientamento sin qui seguito da Agcom, che non costa sia mai stato oggetto di contestazioni.

Pertanto, si suggerisce una riformulazione del comma in questione ponendo espressamente il relativo obbligo a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Con riguardo all'**art. 55, comma 2, lett. a)**, si osserva che le citate linee guida della Commissione individuano il numero di titoli quale modalità di calcolo da preferire nel conteggio della quota di catalogo del 30%. Nella formulazione proposta, il testo del decreto introduce una differenza tra cataloghi SVOD e TVOD, specificando che solo per i secondi si devono usare i titoli. Si suggerisce di superare tale distinzione alla luce della previsione contenuta nelle linee guida della Commissione suddetta. Inoltre, potrebbe essere utile chiarire che l’obbligo per i cataloghi TVOD afferisce alle opere europee non recenti, in quanto l’attuale formulazione potrebbe indurre a ritenere che per questi ultimi non sussista alcun obbligo di programmazione.

Un’ulteriore osservazione riguarda, poi, l'**art. 55, comma 3**, dello schema.

Il comma citato estende ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro, l'obbligo della presenza del 30% di opere europee nel catalogo. L'art. 13, par. 1, della Direttiva recita “*Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo*”. La possibile deroga al principio del Paese di origine è consentita dalla direttiva unicamente per l'obbligo di contributo finanziario, come chiarito nel par. 2 del medesimo art. 13, “*Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori*” (enfasi aggiunta).

L'**art. 55, comma 5**, pur riproducendo fedelmente l'art.13, par.6, della direttiva, potrebbe prestarsi ad alcuni equivoci interpretativi per scongiurare i quali sarebbe opportuno specificare che: 1) per l'obbligo di investimento, si fa riferimento ai fornitori di servizi stabiliti in altro Stato membro che si rivolgono ai consumatori italiani (anziché “*che si rivolgono al pubblico di altri Stati membri*”); 2) per i servizi a richiesta, la deroga “ex ante” per ragioni di bassa audience e basso fatturato di cui all'art. 13, par. 6, della direttiva si applica anche per la quota di catalogo, ed ovviamente in questo caso riguarda i servizi stabiliti nello Stato membro (cioè in Italia). A ciò va aggiunto che sarebbe, in ogni caso, utile prevedere un espresso rimando a criteri di soglia da definirsi con regolamento dell'Autorità, come peraltro previsto per i servizi lineari dall'art. 54, comma 9.

All'**art. 55, comma 8**, la sotto-quota del 50% di opere di espressione originale italiana (EOI) sarebbe riservata nel suo complesso alle opere recenti. Tuttavia, il medesimo comma prevede anche una ulteriore “sotto-sotto-quota”, pari ad un quinto, da riservare ad opere cinematografiche EOI, di cui il 75% ad opere recenti. Se tutta la sotto-quota del 50% prevista dal presente comma riguarda le opere recenti, appare contraddittorio riservare una frazione del 75% di un quinto ad opere cinematografiche recenti, perché si suppone che siano già tutte recenti. A ciò andrebbe aggiunto il medesimo rilievo svolto nei confronti dell'art. 55, comma 1, in riferimento alla c.d. *prominence*, per quanto attiene le sotto-quote riferite al comma 1.

In generale, anche tenendo conto dell'apposito principio direttivo contenuto nella legge delega, si segnala l'opportunità di una semplificazione e di una maggiore flessibilità del sistema delle quote anche in conformità con il quadro legislativo europeo.

Infine, con riferimento al **Titolo IX**, recante “Disposizioni sanzionatorie e finali”, si suggerisce di coordinare il contenuto dell'**art. 67**, “Sanzioni di competenza

dell’Autorità”, con le previsioni di carattere sanzionatorio contenute nelle diverse norme del testo affinché i presidi sanzionatori siano certi. In quest’ottica, per quel che concerne le sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali (art. 32-bis) e di accessibilità (art. 32-ter), che sono quelle previste dall’art. 39 per la tutela dei minori in virtù di apposito rinvio operato dalle citate disposizioni, appare opportuno modificare il comma 7 dell’art. 67 proprio allo scopo di chiarire che le sanzioni dell’art. 39 non riguardano solo i minori. Si suggerisce di riformulare la disposizione come segue “7. L’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente decreto ~~in materia di minori~~, e richiamate ai sensi dell’articolo 39.”

Con specifico riferimento all’**art. 32-bis, ultimo comma**, si suggerisce di chiarire che le sanzioni di cui all’art. 39 trovano applicazione per tutte le violazioni descritte dalla norma, e non solo per quelle di cui al comma 1. Tale modifica, di mero *drafting*, avrebbe il pregio di superare possibili letture strumentali della disposizione volte a ridurne l’effettività.

Più in generale con riguardo ai profili sanzionatori disciplinati dallo schema di decreto, sembra dunque auspicabile una revisione della entità delle sanzioni, anche nel loro limite massimo, che tenga ragionevolmente conto del valore e del tipo di bene di volta in volta tutelato, allo scopo di assicurarne, da un lato, la portata deterrente e, dall’altro, l’idoneità a contribuire ad un adeguato e coerente sviluppo del mercato dell’audiovisivo.

Si osserva, invero, che mentre le sanzioni per la violazione di diritti fondamentali, quali quelle afferenti alla tutela dei minori, sono rimaste inalterate (andando da un minimo di euro 25.000 a un massimo di 350.000 euro), così come la riduzione a un quinto dell’entità della sanzione per i servizi di media in ambito localmente, le sanzioni previste per violazioni che afferiscono a un bene avente una valenza eminentemente economica - culturale, quali quelle per le violazioni degli obblighi in materia di opere europee, risultano invece aumentate al ben più significativo ammontare che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 5.000.000 euro (ovvero all’1% del fatturato se più elevato di 5.000.000 di euro).

Concluso l’esame dello schema di decreto trasmesso, si formula di seguito una ulteriore osservazione circa la rispondenza del testo ai criteri di delega dettati dall’art. 3, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (c.d. legge di delegazione europea 2019-2020).

Al riguardo, si segnala che il criterio di delega di cui alla **lettera f) dell’art. 3**, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53 – riguardante il livello sonoro delle comunicazioni commerciali – non sembra trovare alcuna norma corrispondente che avrebbe potuto opportunamente essere coordinata con quanto disposto dall’articolo 12 della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) risolvendo altresì talune aporie e criticità interpretativa della norma citata - nel testo in commento.

Alla luce di quanto osservato, e fermo rimanendo l’apprezzamento complessivo per i contenuti e le soluzioni normative adottate nello schema di decreto inviato, si auspica

che le riflessioni e i suggerimenti esposti possano essere condivisi al fine dell'adozione di ogni più opportuna iniziativa di competenza.

**Roma, 14 settembre 2021**

Il Presidente  
Giacomo Lasorella

Il Segretario generale

Giulietta Gamba